

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. DUSA

per diritti L. 1500
il 12 GIU 1997

R. G. n. 02468/97
IL CANCELLIERE

P.U. 20.05.1977

Sent. n. 1187

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. AGI

per diritti L. 1500
il 12 GIU 1997

IL CANCELLIERE

5593

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Terza Sezione Penale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE



via studio
OLE 24 ORE

1500

1997

IL CANCELLIERE

composta dagli Ill.mi Signori:

- dott. Giovanni Proietti
 - 1. dott. Antonio Morgigni
 - 2. dott. Ferdinando Imposimato
 - 3. dott. Alfredo Teresi
 - 4. dott. Aldo Fiale
- ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. CONSIGLIO

per diritti L. 1500
il 29 NOV. 1999

IL CANCELLIERE

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere rel.
Consigliere



SENTENZA

sul ricorso proposto da **Taddei Leonardo**, nato in Castelfranco di Sotto il 14.02.1956, avverso la sentenza del Pretore di Livorno in Cecina del 27.09.1996 che lo ha condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui agli art. 21 lett. R e 30 lett. H legge n.157/1992;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;

Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;

Sentito il P.M. nella persona del P. G., dott. **Giuseppe Veneziano**, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

osserva

Con sentenza del 27.09.1996 il Pretore di Livorno in Cecina condannava **Taddei Leonardo** alla pena dell'ammenda per avere utilizzato ai fini del richiamo delle prede, durante l'esercizio venatorio, un mezzo acustico elettromeccanico (un registratore marca Fair Mate).

Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:

- 1. erronea applicazione della legge penale poiché la condotta incriminata consiste nell'esercizio della caccia con l'uso di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, sicché non integra gli estremi del reato la mera detenzione, nell'esercizio della caccia, di uno strumento acustico non attivato;

2. manifesta illogicità della motivazione, essendo basato su una presunzione l'asserito uso del registratore prima del controllo della p. g.

Il dubbio espresso sulla sussistenza del fatto e la labilità degli indizi indicati a sostegno del convincimento di colpevolezza:

- a) il possesso di un registratore spento nel corso dell'attività venatoria;
- b) il rinvenimento, all'interno del registratore, di una cassetta contenente la registrazione del canto degli uccelli;
- c) la presenza, a breve distanza, di altri cacciatori che utilizzano richiami vietati;
- d) la concreta possibilità di controllare l'arrivo degli agenti venatori e di potere spegnere il registratore non deponevano con certezza nel senso che il registratore fosse stato effettivamente usato.

Chiedeva l'annullamento della sentenza.

La sentenza impugnata non è censurabile perché fondata su concreti e rilevanti elementi, legittimamente acquisiti e su corrette argomentazioni giuridiche che le gratuite ed incongrue doglianze del ricorrente non sono idonee a scalfire.

La nozione di "esercizio di attività venatoria" usata nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi, ritenere, alla stregua del testo normativo, che essa comprenda "non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare e la complessiva organizzazione dei mezzi e, comunque, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine".

Alla luce di tale principio, questa Corte ha costantemente ritenuto penalmente rilevante una serie di comportamenti integranti violazioni della legge sulla caccia che, pur non consistendo nell'apprensione materiale della preda, ne costituiscono il naturale presupposto, quali, ad esempio il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina; il viaggiare a bordo di autoveicoli con materiali destinati all'esercizio della caccia ed anche l'apprestamento di richiami destinati ad attirare l'attenzione della selvaggina. (per ultimo, Cass. 5.06.1996, RV. 205719).

Correttamente, quindi, è stato ritenuto che integra il reato l'essere sorpreso in possesso di richiami vietati durante l'esercizio dell'attività venatoria, a nulla rilevando che l'apparecchio di registrazione, munito di cassetta riprodotte canti di uccelli, in possesso del Taddei fosse inattivo al momento del controllo, stante l'inequivoca destinazione e la concreta possibilità di utilizzazione a fini venatori.


Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.

P Q M

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 20.05.1997.

IL CONSIGLIERE RELATORE



DEPOSITATA IN

II 11 GIU 1997

IL COLLABORATORE DI
FUNZIONARIO
(Dot. Fiorella Donati)



IL PRESIDENTE

